



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 130 Del 20-06-2019

Oggetto:	LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E SS.MM., ART. 30 COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL PRG - MODIFICA ALL'ARTICOLO 36 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 D.C.C. N. 28 DEL 4/4/2019 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI I.E.
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: **LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E SS.MM., ART. 30 COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL PRG - MODIFICA ALL'ARTICOLO 36 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 D.C.C. N. 28 DEL 4/4/2019 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI I.E.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la nota prot.8261 del 26/4/2019 pervenuta in pari data con prot.11699, con la quale il Comune di Camerino ha trasmesso ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, la Delibera di C.C. n. 28 del 4/4/2019 avente per oggetto "*Variante parziale al PRG - Modifica all'articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del PRG*" ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della L.R. 34/92;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Camerino è attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R., approvato con Delibera Giunta Provinciale n. 148 del 4/5/1999, e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato la configurazione attuale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4/4/2019 è stata adottata la variante indicata in oggetto finalizzata a modificare l'articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del PRG;

VISTO CHE ALLA RICHIESTA È STATO ALLEGATO UN FASCICOLO CONTENENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- a) TAV.1 -Relazione Tecnica di Variante;
- b) TAV.2 - N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione Vigenti);
- c) TAV.3 -N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione Modificate);
- d) TAV.4 –Documentazione Fotografica;
- e) TAV.5- Legenda Complessiva PRG con planimetria intero territorio Comunale 1:20.000;
- f) TAV. 6- Area Natura 2000-Zona SICC;
- g) TAV.7 - Area Natura 2000-Zona ZPS;
- h) TAV.8 –Borghi siti all'interno dell'area Natura, ma nei quali non vi sono fabbricati interessati dall'art. 36;
- i) TAV. 9-Stralcio PAI Marche sovrapposto all'intero territorio comunale;

DATO ATTO CHE LA VARIANTE HA LE SEGUENTI FINALITÀ E CONTENUTI:

La Variante proposta integra l'articolo 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG afferente alle "Prescrizioni per la tutela e conservazione degli edifici e manufatti di valore urbani ed extraurbani".

La stessa modifica inerisce a tutti i fabbricati "di valore" posti in qualunque zona territoriale omogenea del PRG ed è volta a garantire tempi veloci nella ricostruzione, consentendo agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 ai quali risultano applicabili le disposizioni del D.L. 17/10/2016 n.189 di poter attuare anche interventi di "ristrutturazione edilizia";

Le attuali NTA definiscono limiti d'intervento restrittivi per gli edifici normati dall'articolo 36, riconosciuti dal PRG adeguato al PPAR di valore storico-artistico ai sensi dell'articolo 16 nta PPAR e storico-architettonico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13/90, ammettendo solo interventi fino al restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1., lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.); Dall'analisi del livello di danno della maggior parte degli edifici danneggiati dal sisma emerge la necessità di introdurre nella normativa vigente la possibilità di consentire anche interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' art. 3 , c.1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati, il tutto limitatamente agli immobili soggetti alle disposizioni del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229. Ciò in quanto il restauro e risanamento

conservativo non è concretamente attuabile in edifici con rilevanti danni strutturali o crollati in tutto o in parte;

La nuova disposizione, costituente l'ultimo comma dell'articolo 36, viene formulata come di seguito riportato:

“Sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 ed interessati dagli interventi edilizi previsti dal D.L. 17.10.2016 n.189, convertito con modificazioni dalla Legge 15.12.2016 n.229 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380 del 6.6.2001”

Rilievi: Nel nuovo comma a causa di un errore materiale si cita la lettera c) in luogo della lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001. Tale errore va pertanto corretto al fine di non ingenerare confusione.

CONSIDERATO CHE per la variante in oggetto non è necessario acquisire i pareri degli Enti individuati per legge (ASUR e Regione Marche) in quanto la stessa non modifica le condizioni per le quali tali Enti si sono espressi in sede di prima approvazione del PRG;

VERIFICATO CHE:

- la modifica proposta non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi della DGR 1813 del 20/12/2010 paragrafo 1.3, punto 8, lettere h) ed k), inerenti rispettivamente *“le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico”* e *“le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione d'Incidenza, secondo la normativa vigente”*. Si precisa che gli elaborati di variante dimostrano che tutti i fabbricati di valore, ossia quelli interessati dalla modifica, sono esterni rispetto alle perimetrazioni delle zone SIC e ZPS e pertanto non risultano soggetti a valutazione di incidenza;
- la variante non incide rispetto ai contenuti della Rete Ecologica Marchigiana (REM) di cui alla LR 2/2013 in quanto inerente solo ad edifici esistenti;
- rispetto alla Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011 - Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico - la modifica è conforme alle disposizioni dell'articolo 11 afferente il consumo di suolo in quanto interessa esclusivamente un patrimonio edilizio esistente. Inoltre per quanto attiene le disposizioni dell'articolo 10 non necessita della verifica di compatibilità idraulica in quanto non modifica il regime idraulico, non comportando variazioni di indici, parametri e destinazioni d'uso, e non essendo ricompresa in nessuno dei casi di cui al paragrafo 2.2 della D.G.R.M. n.53 del 27/1/2018;

ACCERTATO CHE la modifica, così come proposta, non si pone in linea con le prescrizioni di base permanenti di cui all'articolo 40 delle nta del PPAR e con le esigenze di tutela dell'articolo 15 della L.R. 13/90 in quanto non forniscono indicazioni per la ricostruzione che salvaguardino il valore degli edifici danneggiati o che conservino la memoria degli edifici crollati o demoliti.

Rilievi: In conformità ai principi di tutela stabiliti dall'articolo 40 delle nta del PPAR e dall'articolo 15 della L.R. 13/90 nel nuovo comma aggiunto va indicato anche che gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici che hanno determinato la condizione per far rientrare l'immobile danneggiato tra gli edifici censiti, preservandone così la memoria storica.

DATO ATTO CHE la Provincia, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni e che, nel caso di specie, detto termine scade il 25/6/2019;

RILEVATO CHE, dagli elaborati trasmessi, emerge la necessità di formulare osservazioni in merito alla modifica normativa in oggetto;

VISTE E RICHIAMATE:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n°47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009 n. 22;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T e del P.T.C.;

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:

I. Di formulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, le seguenti osservazioni alla "Modifica all'articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Camerino":

1. Nel comma aggiunto all'articolo 36 il riferimento alla lettera c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 va sostituito con quello relativo la lettera d); 2. Nel nuovo comma aggiunto all'articolo 36 va indicato anche che gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici che hanno determinato la condizione per far rientrare l'immobile danneggiato tra gli edifici censiti, preservandone così la memoria storica.

II. Di dare mandato al Dirigente del Settore "Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Camerino il presente atto; III. Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92; IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto; V. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica, nonché al fine di non incorrere nell'istituto del silenzio-assenso.

Macerata, 20/6/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Arch. Serenella Sciarra)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. Di formulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, le seguenti osservazioni alla "Modifica all'articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Camerino":

1. Nel comma aggiunto all'articolo 36 il riferimento alla lettera c) dell'articolo 3 del DPR

380/2001 va sostituito con quello relativo la lettera d); 2. Nel nuovo comma aggiunto all'articolo 36 va indicato anche che gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici che hanno determinato la condizione per far rientrare l'immobile danneggiato tra gli edifici censiti, preservandone così la memoria storica.

II. Di dare mandato al Dirigente del Settore "Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Camerino il presente atto; III. Di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92; IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 142 del 20-06-2019

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E SS.MM., ART. 30
COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL PRG - MODIFICA ALL'ARTICOLO 36
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG AI SENSI DELL'ARTICOLO 15
COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 D.C.C. N. 28 DEL 4/4/2019 - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI
I.E.

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 20-06-2019

Il Dirigente
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.